



# CITTA' DI CEGLIE MESSAPICA

## Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 del 31 Marzo 2004

**OGGETTO:** Approvazione Regolamento riguardante la valorizzazione delle espressioni artistiche di strada (L.R. n.14/2003), su proposta del Capogruppo dei D.S.

L'anno duemilaquattro, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 17,50 nella sala consiliare del Comune si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la Presidenza il Sig. Ciro Argese – Presidente C.C.

Partecipa con funzione consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale dr. Graziano Iurlaro [art.97, comma 4°, lett. a) del T.U.E.L. 18.8.2000, n.267].

Risultano all'appello nominale i Signori:

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.  
n.267/2000

hanno espresso: parere favorevole:

- in ordine alla regolarità tecnica dell'atto

Data \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

\_\_\_\_\_

- in ordine alla regolarità contabile dell'atto

Data \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO

\_\_\_\_\_

Risultano, altresì, presenti gli Assessori:

COGNOME	NOME	PRESENTI	ASSENTI
ANNESE SINDACO	MARIO	SI	
1) ARGANESE	COSIMO D.	SI	
2) ARGENTIERO	TOMMASO	SI	
3) ARGESE	CIRO	SI	
4) CAVALLO	ROCCO	SI	
5) CAVALLO	SALVATORE	SI	
6) CIRACI'	NICOLA	SI	
7) GALLONE	COSIMA	SI	
8) GATTI	MARIANO	SI	
9) GIANFREDA	DONATO	SI	
11) LANEVE	MARIO	SI	
10) LOCOROTONDO	FRANCESCO	SI	
12) MITA (05/03/1944)	PIETRO	SI	
13) MITA (13/01/1966)	PIETRO	SI	
14) PALMISANO	COSIMO	SI	
15) PUTIGNANO	ANTONIO	SI	
16) SANTORO	VITO	SI	
17) SAPONARO	GENNARO		SI
18) SUMA	ANTONIO	SI	
19) TRINCHERA	NICOLA	SI	
20) VENERITO	ROCCO		
<b>TOT.</b>		<b>20</b>	<b>1</b>

  

	GIUNTA	P.	A.
p.i. Pietro Mita	Assessore	X	
Avv. Giuseppe Vitale	Assessore	X	
Sig. Argentiero Rocco	Assessore	X	
Avv. Cesare Epifani	Assessore	X	

Il Presidente, dopo aver introdotto l'argomento posto al punto 17) dell'o.d.g. ed in oggetto specificato, cede a parola al Consigliere Mita Pietro del gruppo consiliare dei D.S., affinché relazioni in merito alla proposta in atti consiliari.

La stessa, a seguito dell'inserimento degli articoli 14 e 15 richiesta dal Consigliere Trinchera, è riformulata nel testo approvato, di cui al successivo dispositivo al quale si rimanda.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Considerato che:

- sempre un maggiore numero di persone si dedicano all'esercizio dell'arte e dello spettacolo;
- dette persone con le loro esibizioni altro non fanno che moltiplicare e arricchire le occasioni di incontro, comunicazione e socializzazione e socializzazione negli spazi urbani;
- è volontà di questo Consiglio Comunale riconoscere e regolamentare i diritti degli artisti di Strada e valorizzare l'espressione artistica in tutte le sue forme;

VISTA la Legge 8 giugno 1990 n.142 sulle autonomie locali e ss. modifiche operate con il T.U.E.L. n.267/2000;

VISTA la Legge 15 maggio 1997 n.127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

VISTO l'art.121 del T.U. 18 giugno 1931 n.773 della Legge di P.S. e ss. modifiche operate dal D.P.R. n.311 del 28 maggio 2001;

VISTA la Legge Regionale del 25 agosto 2003 n.14;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica dell'atto;

RITENUTO di omettere il parere di regolarità contabile poiché non ci è impegno di spesa;

Atteso l'esito della votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 19 Consiglieri più il Sindaco

Assenti: n. 1 Consigliere Saponaro G. (U.D.C.)

All'unanimità di voti, espressi per alzata di mano, dai n.19 Consiglieri Comunali presenti e votanti più il Sindaco;

## **D E L I B E R A**

approvare il seguente Regolamento Comunale per l'Arte di Strada:

### **Art.1**

Il Comune di Ceglie Messapica riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale e sociale e ne valorizza tutte le forme espressive.

## **Art.2**

L'arte di strada è esercitata liberamente sul territorio comunale nei limiti del presente Regolamento.

## **Art.3**

L'artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produca la spontanea disposizione del pubblico definita "a cerchio" può esibirsi nei tempi necessari per ciascuna rappresentazione; in ogni caso, indipendente dalla disposizione del pubblico gli intrattenimenti non possono prolungarsi per più di due ore per singolo luogo nell'arco della giornata. Relativamente all'esercizio di tecniche di disegno ("madonnari"), sempre che vengano utilizzati materiali che non possano danneggiare il sedime, il limite delle due ore di rappresentazione dell'opera è da intendersi dal completamento della stessa.

## **Art.4**

L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada non rientra nelle normative che disciplinano l'occupazione del suolo pubblico, ex articolo 4 –comma2- della Legge Regionale n.14 del 25.08.2003;

## **Art.5**

E' vietato esercitare il commercio ambulante. E' altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità, se non in osservanza alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall'art.61, comma 12 lettera "f" del Decreto Ministeriale 4/8/1988 n.375.

## **Art.6**

Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato in modo permanente con strutture, elementi o costruzioni fisse; è consentita l'occupazione limitatamente alla durata dell'esibizione, con quanto strettamente necessario alla stessa.

## **Art.7**

E' consentito l'uso di piccoli impianti di amplificazione purchè le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino eccessive. In ogni caso non possono essere superati i decibel previsti dalla legge.

## **Art.8**

L'artista di strada si obbliga, limitatamente al luogo e alla durata della sua esibizione, al mantenimento della pulizia nello spazio utilizzato e risponde di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi struttura di proprietà pubblica.

## **Art.9**

Gli artisti di strada dovranno attenersi agli orari previsti per le manifestazioni spettacolari di piazza, giusta Ordinanza Sindacale, quando utilizzano mezzi di amplificazione e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di pubblico spettacolo.

#### **Art.10**

L'Amministrazione Comunale non assume alcune responsabilità in ordine ad eventuali danni, derivanti dai comportamenti tenuti durante l'esibizione all'artista stesso, ad altre persone e/o cose.

#### **Art.11**

L'artista di strada non può chiedere il pagamento dei biglietti o comunque pretendere un corrispettivo di denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera e spontanea. E' consentito, alla fine della performance o durante la stessa, accettare quanto i presenti offrono in modo libero e spontaneo.

#### **Art.12**

Il presente Regolamento non si applica a chi esercita l'arte di strada in modo occasionale e per fini esclusivamente ludici.

#### **Art.13**

Chi esercita l'arte di strada deve conformarsi alle norme generali previste dal codice della strada (articolo 140 comma 1) per i pedoni che obbligano a mantenere un comportamento che non costituisca pericolo e intralcio per la circolazione.

#### **Art.14**

Sono escluse dai luoghi in cui si può esercitare l'arte di strada i piazzali antistante i luoghi di culto.

#### **Art.15**

L'Amministrazione Comunale può, per ragioni ostative contingenti, vietare temporaneamente l'arte di strada anche negli spazi in precedenza non esclusi.